

Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un appello cautelare con il quale veniva domandata la sospensione dell'efficacia del *green pass*.

Il Consiglio di Stato sez. III, ordinanza 17 settembre 2021 n. 5130 ha ritenuto che il *green pass* sia una misura compatibile con il diritto alla *privacy* sanitaria degli interessati.

L'ordinanza del Consiglio di Stato 17 settembre 2021 n. 5130 ha asserito che il DPCM 17 giugno 2021, recante disposizioni attuative del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, relative al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell'infezione SARS-CoV-2, mediante l'impiego della certificazione verde COVID-19 (cd. "Green pass", non viola il diritto alla riservatezza sanitaria e, pertanto, ha ritenuto di non sospenderne, in sede cautelare, l'efficacia in quanto non in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali sanitari.

L'ordinanza in esame ha pertanto confermato il rigetto dell'istanza cautelare da parte del giudice di primo grado (T.A.R. Lazio n. 4281/2021).

Gli appellanti avevano impugnato il citato Dpcm che regola la certificazione verde COVID-19, chiedendone la sospensione e lamentando la lesione della riservatezza sanitaria, il rischio di discriminazioni, nonché il pregiudizio economico per i frequenti tamponi.

L'ordinanza evidenzia che, con riferimento al piano valutativo del *periculum in mora*, inteso a soppesare comparativamente il danno lamentato dalla parte richiedente la tutela cautelare, da un lato, e l'interesse che l'Amministrazione ha inteso perseguire mediante il provvedimento impugnato, dall'altro lato, l'accoglimento della proposta domanda cautelare comporterebbe il ***"depotenziamento degli strumenti (quali, appunto, quello incentrato sull'utilizzo del cd. Green pass) destinati ad operare in modo coordinato, anche al fine di garantirne l'efficacia sul piano della regolazione delle interazioni sociali (con particolare riguardo ai contatti tra soggetti vaccinati, o altrimenti immunizzati, e soggetti non vaccinati), con la campagna vaccinale in corso. Ciò determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell'attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale e ha comunque ottenuto la certificazione verde"***:

Del resto, aggiunge il Consiglio di Stato, *"proprio la graduale estensione della certificazione verde ha oggettivamente accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali"*.

L'ordinanza ha quindi ribadito le ragioni già precedentemente sostenute dal Tar Lazio.

In primis, le contestate prescrizioni del Dpcm impugnato trovano copertura di fonte primaria nel Dl n. 52/2021 (convertito in legge n. 87/2021): ha per oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell'istituto del cd. Green pass, in attuazione della disposizione normativa delegante (art. 9, comma 10, D.L. n. 52/2021), essendo ad esso estranei, invece, i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un'attestazione di "negatività" al virus, cui gli appellanti riconducono effetti discriminatori: *"contenuti che sono propri di atti aventi forza di legge (in particolare, n. 105/2021 e dl n. 111/2021), la cognizione della cui compatibilità, costituzionale ed unionale, non potrebbe essere devoluta, recta via ed in mancanza di eventuali specifici atti applicativi di cui siano destinatari gli odierni appellanti, al giudice amministrativo adito in sede cautelare, nemmeno al*

fine di investire delle relative questioni i Giudici (costituzionale ed europeo) competenti, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il giudice di primo grado svolgerà in fase di merito”.

Inoltre, in mancanza di puntuali allegazioni intese a specificare il pregiudizio individualmente subito dagli appellanti, non essendo chiarito quali attività sarebbero precluse agli appellanti non vaccinati o privi di attestazione di negatività al virus, ai fini della valutazione della gravità ed irreparabilità del relativo ipotetico pregiudizio.

Inoltre l’ordinanza ritiene che :

- ***“il prospettato rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili appare rivestire carattere meramente potenziale (non potendo ritenersi insito, ai presenti fini e per la sua astrattezza, nella qualificazione come “attività pericolosa” del trattamento dei dati, ex artt. 15 d.lvo n. 196/2003 e 2050 c.c.)”;***

- ***non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza sanitaria “dal momento che l’attuale sistema non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus)”.***

“...gli appellanti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus)”;

“...il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli”.

Inoltre l’ordinanza sostiene che ***“la generica affermazione degli appellanti secondo cui ‘allo stato delle conoscenze scientifiche’ non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un ‘lasciapassare falso di immunità’, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti covid a fronte di diffuse campagne vaccinali”.***